



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
SANITA' PUBBLICA

DETERMINAZIONE

DS7 n. 381
Del 14/03/2016
Fascicolo 2015 04.05.02/000044

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN AREA CR5 (31) DEL VIGENTE P.R.G.C. - ISTANZA PROT. N.16839 DEL 25/03/2015 - MONCALIERI" E S.M.I. ASSOGGETTAMENTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E D.G.R. 9 GIUGNO 2008 N. 12-8931.

Premesso che:

- con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, ha specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC;

- l'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”*, è l'Amministrazione comunale, e che nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

- con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in “Gestione Infrastrutture” e “Servizi Ambientali e Reti”, e che a seguito di tale atto, e dell'effettiva attivazione della riorganizzazione a fare data dal 01/01/2016, è possibile ridefinire il soggetto dell'Autorità Competente che ha la responsabilità di adottare l'atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del “Settore Servizi Ambientali e Reti”;

- l'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico

comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 *bis* della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

- successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

- nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale.

Quanto sopra premesso, si riporta l'iter amministrativo di verifica di VAS per il procedimento in esame, rappresentato da una proposta di S.U.E., dando atto che:

- il Settore Urbanistica della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso il documento tecnico preliminare, con nota ID 1943293 del 02.07.2015 e pervenuto all'Autorità Competente il 06.07.2015, della **“Proposta di piano esecutivo convenzionato in area Cr5 (31) del vigente P.R.G.C. – istanza prot. n.16839 del 25/03/2015 – Moncalieri”**, procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

- oggetto dell'istruttoria è stata la documentazione relativa al progetto e costituita dall'elaborato *“Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. – P.E.C. Area Cr5 – Strada Revigliasco”* e *“Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*.

- il PEC in oggetto interessa un'area di 22.068 mq sita entro il settore collinare e si sviluppa a est della frazione Testona. Più nello specifico essa è collocata in località San Bartolomeo, nei pressi di Strada Revigliasco, e dista circa tre chilometri dal centro storico di Moncalieri. L'area è delimitata a ovest dal Rio San Bartolomeo, a nord e a sud da proprietà private già edificate e ad est da un ambito agricolo che, seppur di media estensione, risulta inglobato negli sfrangiamenti del tessuto residenziale che risalgono le prime propaggini collinari. Il PRGC vigente individua l'area oggetto di PEC come Cr5, ossia “area scarsamente edificata o libera precollinare a prevalente destinazione residenziale, definibile di completamento (art. 13, punto g, LUR)”.

- in base a quanto contenuto negli elaborati esaminati, il Piano Esecutivo Convenzionato prevede la realizzazione di 6 fabbricati ad uso residenziale, a due piani fuori terra, tre dei quali presenteranno mansarde abitabili. Le unità residenziali saranno servite da autorimesse ricavate al piano interrato.

- il PEC interessa un'area libera da edifici, attualmente a destinazione agricola, avente superficie territoriale – da dati di progetto - pari a 22.068 mq, di cui 1.367 mq di proprietà del Comune di Moncalieri di proprietà private, inseriti in ambito Cr5, identificata al Catasto Terreni al foglio 20, mappali 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 237, 1027, 1026, 284.

Lo S.U.E. prevede un insediamento residenziale costituito da sei fabbricati residenziali a due piani fuori terra, tre dei quali presenteranno mansarde abitabili. La volumetria complessiva è di 8.278,53 mc, per un totale di circa 30 unità immobiliari che saranno circondate da un giardino condominiale.

- l'accesso all'area è previsto dalla Strada Revigliasco, mediante una rotatoria prevista in corrispondenza dell'incrocio con Via Lancia, che consentirà l'attraversamento del corso d'acqua. Quest'ultimo, incassato di circa 5-6 metri, nel tratto dell'area di intervento corre a cielo aperto, parallelamente al margine orientale della strada.

La nuova viabilità di accesso al PEC si svilupperà nel pianoro prativo a valle del lotto oggetto di PEC, mentre la realizzazione degli edifici in progetto interesserà il comparto più a monte.

La viabilità di accesso interesserà un'area prativa adiacente ai terreni interessati dal PEC, che sono attualmente utilizzati a fini agricoli, con Classe di capacità d'uso II.

- la viabilità prevista dal PEC costituisce alternativa rispetto a quanto previsto dal P.R.G.C. che prevedeva il collegamento tra strada Revigliasco e via Lancia con andamento parallelo al Rio San Bartolomeo. Nello specifico la realizzazione della rotatoria da cui si diparte la viabilità interna all'area di PEC prevede di evitare la costruzione di un nuovo tratto viario di collegamento della strada Revigliasco con la strada Loreto, previsto dal PRGC vigente con andamento pressoché parallelo al corso del Rio San Bartolomeo.

- sono previsti a carico dei proponenti, oltre alla realizzazione di viabilità di accesso pedonale e veicolare, spazi di sosta e di parcheggio, spazi a verde pubblico, opere di presa e adduzione e reti di distribuzione idrica, reti e impianti per lo smaltimento e la depurazione dei reflui, collegamenti ai servizi tecnologici, l'illuminazione pubblica, reti di irrigazione delle aree a verde, segnaletica stradale orizzontale e verticale ed elementi di arredo urbano.

Dato atto che:

- il procedimento è iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota prot. n. 46446 del 18.8.2015, da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati ed ai componenti l'OTC, ai quali, trasmettendo la documentazione in esame, è stato richiesto il parere/contributo di competenza.

- l'avviso di deposito e la documentazione relativa al procedimento in questione sono stati pubblicati e sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente, a far data dall'avvio del procedimento, 18.8.2015 (prot. 46446) a tutt'oggi.

- a seguito della nota prot. 46446 del 18.8.2015, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, sono pervenuti i seguenti contributi:

- parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015

- parere Città Metropolitana prot 48332 del 01.09.2015

- contributo del Settore Urbanistica del Comune di Moncalieri, ID 1959640 del 7.9.2015

- visti i rilievi e le osservazioni contenuti nei sopracitati contributi, in riferimento soprattutto al consumo di suolo in assenza di previsione di adeguate misure di mitigazione/compensazione, si dà atto che è risultata necessaria una fase di approfondimento

degli elaborati progettuali con specifica attenzione agli aspetti dei potenziali impatti e/o compensazioni ambientali.

- a seguito di quanto sopra, con nota prot. 54399 del 1.10.2015, è stata disposta la convocazione di Conferenza di Servizi, ex art. 14 L. 241/90 per il giorno 22.10.2015, per l'esame del Documento Tecnico Preliminare, ad oggetto *“Proposta di piano esecutivo convenzionato in area Cr5 (31) del vigente P.R.G.C. – istanza prot. n.16839 del 25/03/2015 – Moncalieri”*, cui sono stati allegati i sopramenzionati pareri.

Rilevato che, come emerge dal Verbale della Conferenza dei Servizi, trasmesso ai soggetti interessati, con nota prot. 62022 del 6.11.2015, sono state richieste integrazioni e formulate osservazioni al Documento, richiamate in sintesi nei seguenti punti:

- *Sono acquisiti agli atti di istruttoria inoltre la nota prot. 47258 del 26.08.2015 in merito al parere preventivo della commissione locale del paesaggio e il parere SMAT prot. 31362 del 03.06.2015 rilasciati nell'ambito della procedura urbanistica relativa al PEC.*
- *In merito ai rilievi formulati da ARPA, ASL-TO5 e Città Metropolitana di Torino è intenzione dei proponenti depositare agli atti come integrazione spontanea delle controdeduzioni tecniche in risposta agli stessi.*
- *Il tecnico dei proponenti il PEC, richiamati gli artt. 14 e 16 del PPR, fa rilevare che la natura e l'ubicazione del sito non farebbero ricadere l'area in questione nell'ambito di applicazione di tali articoli (area non boscata non ricompresa in aree SIC o ZPS ma solo nella fascia dei 150 metri dal rio.*
- *Viene analizzato il progetto sotto il profilo del consumo del suolo evidenziando che i proponenti precisano che gran parte delle aree dell'intervento (circa il 66 %) rimarrebbero a verde.*
- *In merito alla viabilità riportata in progetto e delle sue caratteristiche (previsione di rotatoria) dovranno essere verificati e approfonditi gli aspetti di sicurezza riguardanti anche gli altri interventi di edilizia residenziale presenti nell'area e richiesto parere all'Agenzia della mobilità.*
- *In merito alle aree a verde in dismissione all'Ente dovrà essere prevista una delimitazione delle stesse atta a garantire la sicurezza per la manutenzione del verde eventualmente con limitazione dell'accesso al pubblico.*
- *Si richiede un approfondimento in merito ai collegamenti in sicurezza e di continuità dei percorsi pedonali (marciapiedi) di accesso all'area di intervento alla viabilità di Strada Revigliasco.*
- *Si rileva l'assenza di parere formale da parte del competente Settore Regionale delle OOPP in merito all'idoneità tecnica ed idraulica dell'attraversamento sul Rio San Bartolomeo tale da non permettere una valutazione sull'effettiva sostenibilità dell'intervento.*
- *La valutazione del progetto è quindi rinviata all'acquisizione di tale parere e dalla presentazione delle integrazioni spontanee da parte dei proponenti in merito ai pareri ARPA, ASL-TO5 e Città Metropolitana di Torino.*

Preso atto, come emerge dal Verbale, che la conferenza ha rinviato alla presentazione delle sopra richiamate integrazioni e all'acquisizione del parere vincolante del Settore OOPP della Regione per la definizione della fase di verifica in oggetto.

Dato atto che, a seguito delle considerazioni formulate nel Verbale della Conferenza tenutasi in data 22.10.2015, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza dei Servizi, i pareri pervenuti da parte degli Enti i seguenti pareri/contributi:

- Parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015
- Parere Città Metropolitana prot 48332 del 01.09.2015
- Contributo del Settore Urbanistica con ID 1959640 del 7.9.2015
- Parere ASLTO5 prot. 52018 del 21.9.2015
- Parere SMAT prot. 31362 del 3.06.2015
- Parere commissione locale del paesaggio 47258 del 26.08.2015

A seguito della trasmissione del Verbale della conferenza prot. 62022 del 6.11.2015 a tutti i soggetti interessati, non sono pervenuti ulteriori dissensi e/o osservazioni allo stesso da parte delle Amministrazioni e Settori/Servizi interessati;

Preso atto che è stato quindi successivamente acquisito agli atti del procedimento il documento *“Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*,

Rilevato che il documento è pervenuto all’Autorità Competente con nota ID 1984423 del 20.11.2015, trasmessa dal Settore Pianificazione Urbanistica, a seguito della nota del proponente il PEC, con prot. 63838 del 17.11.2015, in integrazione alla proposta di P.E.C. in area normativa Cr5; tale documentazione integrativa è stata inoltre pubblicata ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell’ente relativamente al procedimento in questione.

Evidenziato che, in tale ambito, la presentazione spontanea di integrazione documentale avente natura sostanziale costituisce riapertura dei termini del relativo procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che a seguito delle integrazioni operate dal Committente, sopra richiamate:

- e’ stata inviata ai soggetti interessati la nota prot. 68025 del 4.12.2015 di richiesta parere sul documento *“Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*;

- con nota prot. 1638 del 12.1.2016 è stata disposta la convocazione di Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 per il giorno 25.01.2016, nell’ambito del suddetto procedimento di VAS, per l’esame della *“Proposta di piano esecutivo convenzionato in area Cr5 (31) del vigente P.R.G.C. – istanza prot. n.16839 del 25/03/2015 - Moncalieri”* ed *“Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*.

- con nota ID 2003998 del 25.01.2016 del 25.01.2016 è stata comunicata l’assenza alla Conferenza dei Servizi del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio in qualità di Soggetto Componente dell’Organo Tecnico Comunale per la VIA/VAS, così come individuato dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 346 del 16.12.09;

- con la stessa nota, ID 2003998 del 25.01.2016, è stato specificato come la presenza del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio venga garantita in sede di Conferenza dei Servizi del 25.1.2016 in qualità di rappresentante dell’Autorità Procedente.

Richiamato quanto di seguito emerso dal Verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 25/01/2016, trasmesso ai soggetti interessati, con nota prot. 6430 del 2.2.2016 che:

-Sono acquisiti agli atti i pareri già espressi da ARPA e Soprintendenza Archeologica del Piemonte, SMAT, trasmessi all'Ente con le note citate:

- Parere ARPA prot. 73520 del 30.12.2015

- Parere Soprintendenza Archeologica del Piemonte prot 71357 del 18.12.2015

- Parere SMAT prot. 3946 del 22.01. 2016.

- E' stato effettuato sopralluogo effettuato dal servizio OOPP. della Regione Piemonte che ha rilevato come l'opera di attraversamento e difesa spontanea sul rio Bartolomeo ricada nei casi di VIA di competenza regionale. Inoltre per le strutture di attraversamento che determinano l'occupazione dell'alveo si rivela la necessità del pagamento di canone di concessione alla regione. Aspetto di cui, si ricorda, si dovrà tenere conto in ambito convenzionale.

- L'ARPA conferma quanto già emerso nel parere trasmesso, ovvero che ritiene l'intervento sia da assoggettarsi a valutazione in quanto non sono state individuate le necessarie compensazioni relativamente al consumo della risorsa suolo. In relazione alla coerenza esterna del PEC con il piano paesaggistico regionale (2015) ritiene che questo aspetto non sia sufficientemente approfondito nella relazione e permangano delle perplessità.

- La Città Metropolitana di Torino esprime parere nell'ambito della conferenza e rilevata la natura delle integrazioni spontanee inviate dal Comune in data 12/01 prot.68025, considerato che le stesse non propongono interventi di compensazione come richiesti nel precedente parere del 1/settembre/2015 prot. 0121429/2015 (prot 48332 del 01.09.2015 dell'ente) concorda con gli altri Enti per l'assoggettamento alla VAS, nello specifico per quanto concerne il consumo di suolo e la necessità di individuare interventi di compensazione.

- ASL conferma sostanzialmente il precedente parere evidenziando, in merito all'ipotesi della realizzazione della rotatoria, che la stessa, sotto il profilo della sicurezza e incolumità pubblica (salute dei cittadini), è sede di possibili incidenti per i soggetti deboli (pedoni e ciclisti), seppur essendo funzionale alla riduzione di velocità di transito sulla strada Revigliasco. Devono essere anche valutati i servizi alla persona come servizi scolastici e servizi di collettività e coesione sociale.

- Il Settore Urbanistica, in relazione ai precedenti interventi evidenzia alcuni presupposti di competenza urbanistica sulla base dei quali è stata sviluppata la proposta in esame, in particolare sugli aspetti viabilità e servizi pubblici. La viabilità proposta è il risultato della soluzione concertata con gli Uffici dell'Amministrazione per garantire il conveniente accesso all'area in relazione alle criticità ed al contesto specifico, (lotto intercluso, prossimità al rio, impossibilità di accedere dalla strada privata esistente, ecc.). I servizi pubblici, per quanto attiene interventi analoghi ed in relazione ad esigenze di bilancio e ottimizzazione delle risorse limitate a disposizione sono di norma attrezzate a verde estensivo con minime attrezzature, destinando le risorse degli oneri da versare dai privati, eventualmente eccedenti, ad interventi ritenuti prioritari nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche. Si dà atto che il piano paesaggistico regionale adottato nel 2015 (adozione deliberazione n. 20-1442 del 21 maggio 2015) è

immediatamente efficace nelle aree tutelate, quale quella presa in esame, costituente fascia di rispetto fluviale.

- *I Proponenti fanno rilevare che il PEC è uno strumento attuativo del PRGC e che all'interno di tale strumento eventuali misure compensative sono necessariamente limitate dalle dimensioni del lotto che per sua natura ha dei limiti oggettivi di intervento per le mitigazioni ambientali.*
- *Viste le posizioni e i pareri espressi la Conferenza si esprime, alla luce della necessità di identificare delle misure compensative e della rilevazione che il progetto delle opere idrauliche è sottoposto a verifica di assoggettamento di VIA Regionale, per l'assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS.*

Vista la nota SMAT prot. 4712 del 26.1.2016, di integrazione al proprio parere, che riporta la formulazione di alcune prescrizioni per quanto attiene la rete fognaria e di acquedotto ed il Contributo della Direzione OO.PP. della Regione Piemonte prot 3710 del 27.01.2016, acquisiti agli atti del procedimento, per quanto riguarda la sottoposizione a procedura di VIA di competenza regionale per il progetto di opere di difesa in alveo, trasmessi ai soggetti interessati congiuntamente al Verbale del 25.01.2016 con la medesima nota prot. 6430 del 2.2.2016.

Reso noto che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente;

Rilevato che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi, con nota prot. 6430 del 2.2.2016, non sono pervenuti ulteriori contributi o dissensi dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento ed esaminati nella riunione del 25.01.2016 nei termini della L. 241/90 e s.m.i.;

A tale riguardo ovvero nel caso della mancata espressione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 17 bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., trova applicazione l'istituto del "silenzio-assenso" da parte dei Soggetti con competenze in materia ambientale e dei Soggetti Componenti l'OTC interpellati nel procedimento;

Considerati i contenuti della "Proposta di piano esecutivo convenzionato in area Cr5 (31) del vigente P.R.G.C. – istanza prot. n.16839 del 25/03/2015 - Moncalieri" ed "Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica". così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Rilevato che in sede di istruttoria per la VAS il progetto attuativo del Piano Esecutivo Convenzionato fa prevedere alcune notevoli ripercussioni negative dell'ambiente seppure il sito non ricada in aree naturali protette;

Visto che i pareri resi sul progetto dagli Enti e soggetti con competenze in materia ambientale preposti, considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti del PEC, sono orientati per l'assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS,

alla luce della necessità di identificare delle misure compensative e della rilevazione che il progetto delle opere idrauliche è sottoposto a verifica di assoggettamento di VIA Regionale;

Dato atto che dal Verbale della Conferenza del 25.01.2016, viste le posizioni e i pareri espressi, la medesima si è espressa per l'assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS.

Atteso che per il procedimento di VAS non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni ed i Settori/Servizi interessati al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Viste *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)"* (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015) con entrata in vigore dal 26.4.2015 in merito alle definizioni delle opere e progetti sottoposti a VIA;

Visti i contenuti applicativi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 *"Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"* (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015), pubblicata sul BU17S1 30/04/2015 della Regione Piemonte;

Visti il Contributo della Direzione OO.PP. della Regione Piemonte prot 3710 del 27.01.2016, acquisito agli atti del procedimento, che evidenzia la necessità di sottoporre a procedura di VIA di competenza regionale il progetto di opere di difesa in alveo, costituite da massi di cava con intasamento dei vuoti in calcestruzzo cementizio e che la Fase di verifica di VIA dovrà essere attivata mediante istanza del proponente presso il competente Settore Regionale compatibilità ambientale e procedure integrate.

Valutata quindi, la tipologia del piano in oggetto (Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC) e verificato che il medesimo:

- ricade nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. o di Valutazione di Incidenza, e non ricade in aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,

- non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la *“Proposta di piano esecutivo convenzionato in area Cr5 (31) del vigente P.R.G.C. – istanza prot. n.16839 del 25/03/2015 - Moncalieri”* ed *“Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*. sia da assoggettare allo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di sottoporre, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la *“Proposta di piano esecutivo convenzionato in area Cr5 (31) del vigente P.R.G.C. – istanza prot. n.16839 del 25/03/2015 - Moncalieri”* ed *“Integrazione spontanea al Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica”*. allo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa;
2. Di dare atto che, alla luce delle analisi di cui sopra, è opportuno approfondire, nella predisposizione del Rapporto Ambientale, al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste per la fase di sottoposizione al processo valutativo di Valutazione Ambientale Strategica, integrando eventualmente le indicazioni normative finalizzate alla

sostenibilità del piano stesso, i seguenti aspetti strategici e temi delineati con gli elementi utili di seguito riportati, richiesti dai soggetti con competenza in materia ambientale, nel corso della consultazione svolta, e richiamati nei pareri (allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale) di seguito elencati:

- Parere ASLTO5 prot. 52018 del 21.9.2015
- Parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015
- Parere Città Metropolitana prot 48332 del 01.09.2015
- Parere ARPA prot. 73520 del 30.12.2015
- Parere Soprintendenza Archeologica del Piemonte prot 71357 del 18.12.2015
- Nota SMAT prot. 4712 del 26.1.2016, di integrazione al parere SMAT prot. 3946 del 22/01/2016
- Contributo della Direzione OO.PP. della Regione Piemonte prot 3710 del 27.01.2016
- Verbale della Conferenza del 25.01.2016 trasmesso con nota prot. 6430 del 2.2.2016

Aspetti Metodologici (Indicazioni riprese dall'allegato parere ARPA in data 30/12/2015, protocollo 73520):

- *La Valutazione Ambientale Strategica ha tra le finalità la verifica che le previsioni di piani o programmi non creino impatti significativi e siano in linea con i principi dello Sviluppo sostenibile. (cfr Articolo 4 c.3 D. lgs. 152/2006 e s.m.i. la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.)*

- *Il concetto di sviluppo sostenibile porta a verificare se il Piano o il Programma sottoposto alla procedura di VAS comporti un accettabile o non accettabile consumo di risorse: per essere definito "accettabile" occorre non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987). Questo implica il verificare che lo stock di risorse non rinnovabili sia costante nel tempo.*

Si può ritenere che il suolo, considerati i tempi estremamente lunghi per la sua formazione, sia sostanzialmente una risorsa non rinnovabile, pertanto dovrebbe essere evitato il suo consumo.

Il consumo della risorsa deve essere compensato in modo "omologo", ossia occorre in qualche modo "rigenerarlo" in modo da mantenere costante il "quantitativo" di risorsa.

- *Un suolo, in condizioni naturali, insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. Millennium Ecosystem Assessment, 2005) ossia:*

-servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);

-servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);

-servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);

-servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

- *Le attività umane operano sul suolo comportando l'erosione, la diminuzione di materia organica, la contaminazione locale o diffusa, l'impermeabilizzazione (sealing), la compattazione, il calo della biodiversità. Queste minacce sono tutte riconducibili al "fenomeno del consumo di suolo": l'urbanizzazione con la conseguente impermeabilizzazione costituisce il massimo degrado della risorsa oltre che una condizione d'irreversibilità degli impatti.*

Facendo riferimento alla Strategia tematica per la protezione del suolo, (Commissione Europea, 231, 2006), che ha come oggetto la protezione del suolo e un utilizzo sostenibile della risorsa, emerge come occorra prevenire il suo degrado, mantenere le sue funzioni e recuperare i suoli degradati.

Il fenomeno dell'impermeabilizzazione (sealing) deve essere contrastato tramite il recupero dei siti contaminati e abbandonati (i cosiddetti brownfields) e devono esserne attenuati gli impatti utilizzando tecniche di edificazione che permettano di conservare il maggior numero possibile di funzioni del suolo.

- La Commissione Europea nel 2011 indica che occorre operare in modo che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno arrivi a zero entro il 2050 (Cfr. Commissione europea 2011 _Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse)

- Alcuni dati estratti dalla pubblicazione "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, UE, 2012", sono interessanti al fine di comprendere quali siano gli impatti dell'impermeabilizzazione sulla risorsa suolo:

Un suolo ben strutturato è:

- In grado di assorbire 3750 tonnellate di acqua per ettaro o 400 mm di pioggia;*
- in merito alla biodiversità si stima che un quarto delle specie esistenti sul pianeta vivano nei suoli, contribuendo al riciclo dei nutrienti ma si evidenzia che la creazione di barriere, quali sono le strade o le infrastrutture lineari, contribuisce ulteriormente alla perdita di biodiversità;*
- Il suolo è importante per il ciclo del carbonio; o per attenuare il fenomeno dell'isola di calore;*
- Fondamentale per migliorare la qualità dell'aria, grazie alla vegetazione che esso sostiene.*

Consumo di suolo (da parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015)

Le aree interessate dal PEC sono marginali rispetto all'abitato dove l'attività agricola riveste ancora una certa rilevanza pur essendo interclusa dall'edificato che si presenta comunque rado e discontinuo...

...Il PEC, oltre a comportare la perdita all'uso agricolo dei terreni interessati dall'edificazione, interessa, come sopra evidenziato, un'area prativa per la realizzazione della viabilità di accesso: a tal proposito si ritiene necessario un approfondimento relativamente alla verifica degli impatti e una comparazione tra la scelta operata dal PEC e quella presente nel PRGC vigente (consumo di suolo, frammentazione agro ecosistemi, interferenze con il Rio e con la sua funzionalità dal punto di vista ecologico etc.) e che venga evidenziato come tale scelta viabilistica sia preferibile rispetto alla previsione del PRGC vigente in quanto di minor impatto.

Dal punto di vista ecologico si osserva che l'area presenta attualmente una buona permeabilità che l'edificazione e la viabilità di accesso andrebbero a ridurre: occorre pertanto approfondire tali aspetti verificando che l'attuazione del PEC e della viabilità non precludano un "Varco ecologico" potenzialmente funzionale per la realizzazione della Rete ecologica a livello locale (vedi Carta allegata relativa alla Rete ecologica)...

...Il Documento tecnico descrive una serie di indicazioni e cautele al fine della minimizzazione degli impatti conseguenti alla realizzazione del PEC.

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione del PEC, ARPA ritiene significativi quelli sulla componente suolo, seppur interessanti un'area di estensione limitata e sulla componente ecosistemi per le possibili interferenze con la rete ecologica a livello locale.

Il consumo di suolo conseguente al PEC non può essere ritenuto trascurabile in quanto la risorsa è da ritenersi non rinnovabile e pertanto deve essere compensato. Le misure indicate nel documento tecnico non si ritengono opere di compensazione ma bensì di mitigazione degli impatti. Inoltre le aree marginali a buona permeabilità ecologica e residua naturalità dovrebbero essere tutelate per poter realizzare la rete ecologica a livello locale piuttosto che essere ulteriormente frammentate...

Osservazioni alle integrazioni spontanee, in merito all'intervento urbanistico e al documento integrativo (Indicazioni riprese dall'allegato parere ARPA in data 30/12/2015, protocollo 73520)

A seguito dell'esame delle integrazioni agli elaborati progettuali si ritiene che perdurino le condizioni per richiedere che il PEC in oggetto sia assoggettato alla fase di valutazione della procedura di VAS.

Si ribadisce che la richiesta di compensazioni ambientali è necessaria in quanto lo strumento urbanistico:

- *Comporta consumo di suolo e quindi deve essere mantenuto costante lo stock della risorsa rigenerandola;*
- *Vi è perdita della risorsa suolo, non solo a causa dell'impermeabilizzazione, ma anche a causa del degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata. A tal proposito si informa che ISPRA individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015);*
- *Prevede la realizzazione di aree verdi in parti dell'area trasformata, interventi che vengono definiti dal progettista "compensazioni degli impatti" ma:*
 - *gli interventi non possono essere considerati compensazioni sulla componente suolo in quanto la realizzazione di aree verdi su di un'area che attualmente non è compromessa non costituisce una rigenerazione della risorsa. Impermeabilizzando una parte di un'area, anche se si migliorano le caratteristiche ambientali della restante parte, inserendo ad esempio un popolamento arboreo, non si ottiene un pareggio di bilancio.*
 - *Possono essere ritenuti interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo in modo che via sia un bilanciamento tra aree impermeabilizzate e aree recuperate;*
 - *Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.*
 - *Gli interventi di "compensazione" ipotizzati, nel caso in cui migliorino la funzionalità del suolo su cui insistono, non consentono di recuperare le funzioni del suolo impermeabilizzato e di quello disturbato: vi è un limite intrinseco, legato alla superficie interessata dagli impatti, (leggasi anche quantità di risorsa), all'eventuale produzione alimentare, alla biodiversità, alla capacità di filtrare ed accumulare acqua etc.*

*L'ARPA non ha ancora sviluppato modalità di quantificazione dei servizi eco-sistemici persi a seguito del degrado della risorsa ma si può comunque affermare che, in base ai dati bibliografici descritti nell'Allegato (**vedi ASPETTI METODOLOGICI**), il bilancio non sia positivo o aderente al principio No net loss (nessuna perdita netta);*

- L'area interessata dall'edificazione è adiacente ad una macchia boscata, tale area parrebbe essere ricompresa nel PEC ed individuata come VI.

L'intervento di riqualificazione del verde, come descritto, ne potrebbe migliorare le caratteristiche ecosistemiche ma non si tiene conto che la macchia boscata risulta perturbata dall'impermeabilizzazione conseguente alla realizzazione dell'edificato. Gli interventi verdi previsti potrebbero riqualificare l'area se l'edificazione non interferisse e ne causasse un degrado.

*Si coglie l'occasione per segnalare che, tra le specie che si intende mettere a dimora nelle aree verdi, che fanno riferimento alle Linee guida provinciali per le reti ecologiche, vi sono specie alloctone invasive, come ad esempio il *Parthenocissus quinquefolia* L., presenti negli elenchi regionali di cui alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione e pertanto non devono essere utilizzate;*

- La macchia boscata al momento rappresenta un elemento potenziale della rete ecologica a livello locale e dovrebbe essere preservata mentre il proponente sostiene che essa non presenta alcun valore per cui non si ritengono significativi gli impatti sulla componente eco-sistemica.

A supporto di tale affermazione il proponente riporta un estratto della Tavola 7, relativa alla funzionalità ecologica del territorio, elaborata dalla Provincia di Torino, dove però emerge una funzionalità residua in quanto l'area non è ancora urbanizzata e si trova ai margini dell'edificato.

L'urbanizzazione pregiudica ogni possibile implementazione della rete.

La prossimità ad un Rio e ad una macchia boscata la rende invece di interesse a tal fine.

In realtà deve ancora essere valutata la possibilità che tale area, opportunamente riqualificata e resa funzionale, possa costituire o meno un elemento della rete ecologica locale.

Il proponente obietta che l'area non abbia alcuna connotazione di varco ecologico permeabile come invece affermato da ARPA, infatti, al momento non si tratta di un varco permeabile ma potenzialmente potrebbe esserlo in quanto tali aree residuali sono ambiti di possibile espansione della rete se resi funzionali: sono dunque al momento da preservare ed eventualmente migliorare, in quanto come già detto sopra, la loro perdita preclude qualunque possibilità di mantenere o potenziare la biodiversità dell'area.

Viene anche obiettato che, l'estratto di rete ecologica allegato da ARPA nel parere di verifica, non sia aggiornato perché fa riferimento ad una metodologia ormai superata rispetto a quella indicata nella D.G.R. 31 luglio 2015 n. 52-1979 "Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione.

Si informa che l'estratto cartografico allegato al precedente parere deriva proprio dall'applicazione del nuovo metodo, seppure occorre precisare che le risultanze cartografiche sono in corso di aggiornamento a causa del passaggio dall'utilizzo dello strato informativo dell'uso e della copertura del suolo, prodotto nell'ambito del progetto Land Cover Piemonte, all'utilizzo al Database topografico BDtre (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti).

L'estratto, infatti, non rappresenta solo la connettività delle aree ma anche il valore ecologico delle stesse.

Le aree di valore ecologico dovrebbero essere mantenute e tutelate ed a tal fine dovrebbero essere connesse ecologicamente: si ribadisce che precludendo le connessioni se ne pregiudica il mantenimento.

Allo stato attuale, poiché non vi è un disegno di Rete ecologica locale, non è possibile valutare se l'intervento sia effettivamente di lieve entità, come affermato dal proponente, ma sono assolutamente necessari interventi di compensazione.

- *Si ribadisce che gli interventi ipotizzati nel PEC possono essere viceversa ritenuti mitigativi degli impatti sulla componente suolo in quanto operano sul recupero parziale di alcuni servizi eco-sistemici: ad esempio il perseguimento dell'invarianza idraulica, attraverso la raccolta delle acque di pioggia, può consentire lo svolgimento della funzione di protezione da fenomeni alluvionali (ma se la stessa non viene restituita al suolo non si permette che esso filtri, depuri e stocchi la risorsa acqua per cui tali impatti non risultano compensati);*

Nel documento integrativo il proponente ipotizza nuovi interventi compensativi che hanno come oggetto la riqualificazione del corridoio ripariale, occorre che questi siano di maggior entità in considerazione degli impatti conseguenti alle realizzazioni previste.

Sono formulate le seguenti ulteriori osservazioni (Indicazioni riprese dall'allegato parere ARPA in data 30/12/2015, protocollo 73520):

1. *Il PEC si inserisce in un'area che secondo il proponente non riveste alcun pregio naturalistico e non ha nessun importanza al fine della realizzazione della rete ecologica a livello locale, ARPA osserva invece che non si hanno gli elementi conoscitivi per avallare tale affermazione. Consultando l'elaborato QD02, allegato al Documento di scoping della Variante strutturale della collina moncalierese emerge che ai confini dell'area del PEC vi sono due aree agricole da vincolare al mantenimento delle superfici boscate: una di queste è rappresentata dall'area a servizi V1.*

In base alla definizione delle aree libere, dense e di transizione (elaborato QD01) si tratta di un'area libera.

L'area, in base all'elaborato QC07, è interessata dal corridoio ecologico del Rio Pallera/San Bartolomeo.

Nella Carta delle idoneità alle trasformazioni urbanistiche (QC09) l'area è stata classificata in classe di idoneità scarsa o nulla, riconoscendone il valore e/o la presenza di vincoli ambientali, sconsigliando la trasformazione.

2. *La realizzazione dell'edificato, secondo il proponente, risulterebbe coerente con l'indicazione della pianificazione sovraordinata.*

A tal proposito si rileva che, quanto indicato dal PPR all'art 14, comma 10 lettera a, ossia che si deve garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume ed il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche naturalistico-ecologiche non pare perseguito.

La riqualificazione vegetazionale del Rio San Bartolomeo potrebbe migliorarne le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche ma la realizzazione della viabilità comporterebbe frammentazione eco-sistemica ed eventualmente interruzione del continuum fluviale.

Il proponente ritiene che, trattandosi di un'opera che sovrappassa il Rio, che in questo tratto presenta uno scarso valore ecologico, non si pregiudichi la continuità e funzionalità fluviale: al momento non si hanno sufficienti elementi per valutare questi aspetti.

Per avvalorare la tesi che gli interventi a verde compensino l'uso del suolo il proponente riporta quanto indicato, a proposito di compensazioni ecologiche, dall'art. 31 del PTR e dal PTC² ma poiché non si realizzano interventi su suoli degradati, bensì sulla stessa area, ARPA obietta che non si tratta di compensazioni.

Il proponente indica che l'ambito Cr5 è inglobato nelle maglie del tessuto residenziale e che si trasli solamente il fronte dell'edificato, senza ulteriore sfrangiamento.

Il Piano Paesaggistico per l'ambito collinare indica che "nuove costruzioni devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti ... interessando i lotti interclusi, ovvero costituire completamente dell'edificato esistente senza apertura di nuovi fronti edilizi.

Il PEC non interessa un lotto intercluso ma si trova ai margini dell'edificato.

Occorre avere un'univoca definizione di "lotto intercluso" ed a questo proposito può essere di aiuto quanto riportato nel comunicato della Regione Piemonte avente come oggetto Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato: in tale documento si definiscono lotti interclusi quelli che sono completamente contornati da altri lotti già edificati o contornati su due o tre lati, in caso di abitati ad andamento lineare e purché non vi sia un'interruzione tra lotti edificati superiore a 70 m lineari.

L'ambito Cr5 non parrebbe avere quindi le caratteristiche di lotto intercluso.

Si evidenzia infine che con l'adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) sono entrate in regime di salvaguardia le disposizioni che dettano prescrizioni immediatamente vincolanti in merito agli interventi da realizzare sui beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice). A far data dalla pubblicazione sul B.U.R.P. n. 20 del 21 maggio 2015 della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-1442 di adozione del Ppr, non sono pertanto consentiti su tali beni - ai sensi dell'articolo 143, comma 9, del Codice - interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

3. *Il dettaglio progettuale fornito, relativamente alla viabilità e alle alternative viabilistiche, non permette ancora di valutare quale sia l'opzione meno impattante tra quella del PRGC vigente e quella proposta dal PEC. (ARPA)*

Rete ecologica (Indicazioni riprese dall'allegato parere ARPA in data 30/12/2015, protocollo 73520)

Nella letteratura scientifica è possibile ritrovare diverse definizioni di rete ecologica, a seconda delle funzioni che si intendevano privilegiare, traducibili a loro volta in differenti conseguenze operative, ARPA fornisce la propria facendo riferimento a quanto definito da ISPRA:

"Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate.

Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.

La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:

- *Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);*
- *Fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;*
- *Fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità;*
- *Aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole)."*

Per poter definire quindi le compensazioni ambientali occorre avere un quadro conoscitivo che permetta di definire quali sono gli habitat che necessitano di essere collegati e dove poter localizzare le aree di neo-formazione al fine di mantenere e potenziare la biodiversità. (ARPA)

Procedura di VIA ed autorizzazione idraulica di competenza regionale (Contributo della Direzione OO.PP. della Regione Piemonte prot 3710 del 27.01.2016)

L'istruttoria del competente Settore Regionale relativa all'istanza di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, sarà avviata successivamente alla procedura di assoggettabilità a VAS attualmente in corso ed alla successiva fase di verifica di impatto ambientale, di competenza regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/1998, a cui dovrà essere sottoposto il progetto per la presenza di opere di difesa in alveo, costituite da massi di cava con intasamento dei vuoti in calcestruzzo cementizio.

La succitata fase di verifica di VIA dovrà essere attivata mediante istanza del proponente presso il Competente Settore regionale compatibilità ambientale e procedure integrate, secondo le modalità indicate dallo stesso.

Per quanto riguarda le opere oggetto di autorizzazione idraulica si anticipa quanto segue:

- *Le dimensioni dell'opera di attraversamento stradale sul rio San Bartolomeo, dovranno essere tali da avere la minore impronta planimetrica possibile sul corso d'acqua, compatibilmente con le norme disciplinate dal codice della strada;*
- *Le verifiche idrauliche del tratto di rio San Bartolomeo, a monte e a valle delle opere in progetto, dovranno essere eseguite considerando anche il contributo dovuto al trasporto solido;*
- *Dovranno essere rappresentate delle sezioni topografiche del piano campagna nell'area oggetto d'intervento, in sinistra orografica del corso d'acqua ed in prossimità dello stesso, sia nello stato di fatto che in quello di progetto.*

Si segnala infine che l'opera stradale in attraversamento del corso d'acqua sarà oggetto di concessione demaniale, a titolo oneroso, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del D.P.G.R. n.14/R, elemento del quale, come previsto nel verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25.01.2016 si dovrà tenere conto in ambito convenzionale per i suoi rilievi in merito ad eventuali riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Salute e Sicurezza (da Parere ASLTO5 prot. 52018 del 21.9.2015)

Dal punto di vista demografico il Comune di Moncalieri è caratterizzato da una stabilità della popolazione, con un suo progressivo invecchiamento, e la realizzazione di nuove strutture residenziali pare contraddittoria rispetto a questa situazione (fonte: ISTAT. Elaborazione TUTTITALIA.IT).

Pur se consentito dal PRGC, l'intervento residenziale previsto rappresenta un importante consumo di suolo libero (a livello nazionale la provincia di Torino ha accusato, nel 2012, un incremento del consumo secondo solo alla provincia di Roma. Fonte ISPRA). Sul lungo periodo questo rappresenta un rischio - di natura inevitabilmente cumulativa — sulla salute umana sia in termini di inquinamento delle acque, a causa dell'impermeabilizzazione indotta, sia in termini di salute mentale per la riduzione di spazi ampi e verdi.

L'intervento, inoltre, sembra rientrare in un quadro di sprawling (l'invasione progressiva del contesto naturale/agricolo da parte di nuovo edificato). Dal punto di vista sanitario, la ricerca internazionale ci pone in guardia contro questo fenomeno per le potenziali ricadute sulla salute umana negli anni a venire: lo sprawling ha indotto, in contesti analoghi, una maggiore dipendenza dall'autovettura anche per funzioni ordinarie (lavoro, acquisti, etc.), riducendo la propensione all'attività fisica dei residenti, aumentando l'inquinamento atmosferico e la frequenza di incidenti stradali e probabile che esso influenti anche il riscaldamento delle aree peri-urbane con i possibili danni cardiovascolari, più frequenti nell'anziano fragile, già noti per le aree urbane.

Le evidenze scientifiche disponibili mettono, dunque, in allerta rispetto all'intervento proposto.

Nel Verbale della Conferenza di Servizi del 25/01/2015 per gli aspetti relativi alla sicurezza si evidenzia inoltre che, in merito all'ipotesi della realizzazione della rotatoria, la stessa, sotto il profilo della sicurezza e incolumità pubblica (salute dei cittadini), è sede di possibili incidenti per i soggetti deboli (pedoni e ciclisti), seppur essendo funzionale alla riduzione di velocità di transito sulla strada Revigliasco.

Devono essere anche valutati i servizi alla persona come servizi scolastici e servizi di collettività e coesione sociale.

L'ASL nel parere prot. 52018 del 21.9.2015 rileva la necessità di chiarimenti rispetto agli standard urbanistici e il loro rispetto nell'area e nel Verbale della Conferenza di Servizi del 25/01/2015 è stata richiesta la valutazione dei servizi alla persona come servizi scolastici e servizi di collettività e coesione sociale.

Ecosostenibilità (da parere Città Metropolitana prot 48332 del 01.09.2015)

La documentazione progettuale fa riferimento ad azioni progettuali volte ad indirizzare l'intervento verso l'ecosostenibilità dello stesso, ma tali azioni non sono adeguatamente rispecchiate nelle NdA, che pertanto dovranno essere integrate con precise indicazioni in relazione a:

- nell'ottica del risparmio energetico - in relazione agli interventi di nuova edificazione – dovranno essere fornite indicazioni in merito al ricorso a tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale (quali impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di energia rinnovabile);

- le aree a parcheggio ed i percorsi e le aree ciclopedonali dovranno essere realizzati limitando l'impermeabilizzazione del suolo e ricorrendo pertanto a materiali quali l'autobloccante forato, e prevedendo un'adeguata copertura arborea/arbustiva delimitativa.
(Città Metropolitana)

Rumore (da parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015)

Per quanto riguarda la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale il Documento tecnico non individua incompatibilità e la realizzazione.

Risorse Idriche (da parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015)

Da parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015 si escludono interferenze con la falda che si stimano a meno 5 m dal piano campagna.

A seguito di parere ASLTO5 prot. 52018 del 21.9.2015, si rileva la necessità di richiedere chiarimenti rispetto alla qualità attuale delle acque, poiché quanto riportato alle pagg. 43 e 44 della relazione si riferisce al periodo 2001-2008 e si attiene dal presentare il reale trend dell'inquinamento sia delle acque di superficie sia di quelle ipogee.

Paesaggio (parere ARPA prot. 51842 del 21.9.2015)

Dal punto di vista del pregio paesaggistico e relativi vincoli l'area Cr5 ricade nella fascia dei 150 m dal Rio San Bartolomeo mentre la macchia boscata situata a nord ovest dell'area è riconosciuta come bene paesaggistico.

(Verbale della Conferenza di Servizi in data 25/01/2016) Si dà atto che il piano paesaggistico regionale adottato nel 2015 (adozione deliberazione n. 20-1442 del 21 maggio 2015) è immediatamente efficace nelle aree tutelate, quale quella presa in esame, costituente fascia di rispetto fluviale.

Collegamenti fognatura ed acquedotto (da Nota SMAT prot. 4712 del 26.1.2016, di integrazione al parere SMAT prot. 3946 del 22.01.2016)

Per quanto attiene la rete fognaria:

La fognatura comunale più vicina all'area di PEC scorre in alveo al rio San Bartolomeo ed ha capacità adeguata a recepire eventuali futuri allacci dei soli liquami neri derivanti dallo sviluppo del PEC;

Per il previsto sviluppo del PEC corre l'obbligo di sanare la situazione della fognatura comunale scorrente sotto il "Rio San Bartolomeo", in particolare, per la previsione della nuova rotonda in progetto e del nuovo piano di viabilità stradale, si dovrà valutare la necessità di spostare la condotta fognaria sull'asse stradale di strada Revigliasco;

La gestione della rete di acque meteoriche (fognature bianche) non è di competenza della Smat, fatto salvo per i dovuti pareri di competenza per eventuali allacci alla fognatura mista comunale;

Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà essere previsto nella fognatura comunale nera e mista.

Per quanto attiene la rete acquedotto:

Da una prima valutazione di zona, l'eventuale apporto idrico sarà sotteso alla condotta principale dn 250, posta su strada Revigliasco; non si esclude la necessità di posare condotte, sia in sostituzione di quelle esistenti, sia di nuova posa, lungo le viabilità interne al PEC, perché diventino pubbliche. In tutti i casi, per una precisa valutazione, occorre conoscere le consistenze effettive oltre che valutare un progetto di distribuzione idrica. (SMAT)

Inoltre, (da parere Città Metropolitana prot 48332 del 01.09.2015), i previsti nuovi insediamenti dovranno essere in ogni caso subordinati ad una verifica rigorosa e circostanziata delle capacità in essere delle infrastrutture tecnologiche (in particolare dei collettori fognari e della rete dell'acquedotto);

Inoltre le nuove tratte infrastrutturali a servizio degli insediamenti previsti dovranno essere coordinate con quanto previsto in merito dal Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 "Torinese" (ATO3) ed in ogni caso dovrà essere

assicurata la contestualità o la precedenza temporale degli interventi infrastrutturali rispetto a quelli edificatori.

Compensazioni/mitigazioni ambientali

Compensazioni ecologiche - *(Indicazioni riprese dall'allegato parere ARPA in data 30/12/2015, protocollo 7352):*

La perdita di valori ecologici e di biodiversità conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio comporta la predisposizione di compensazioni ambientali in quanto non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto: a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche queste devono essere rigenerate altrove, devono essere omologhe, ossia devono rigenerare gli stessi valori e funzioni ecologiche perse.

Per poter definire correttamente l'entità degli interventi di compensazione ambientale e la loro localizzazione è necessario partire da un grado conoscitivo ambientale dettagliato, che spesso viene ritenuto non necessario nel caso di varianti o piani esecutivi con estensione territoriale limitata.

Considerato inoltre che, a livello di tali strumenti urbanistici, non sono stati individuati siti dismessi o degradati da "de-impermeabilizzare" /recuperare e non si ha quindi la possibilità di rigenerare nuovo suolo, spesso si opta per una richiesta di miglioramento delle condizioni ecologiche di aree che possono svolgere un ruolo nella rete ecologica a livello locale.

Per far questo è necessario avere una conoscenza degli elementi della rete ecologica esistente e delle aree che hanno particolare importanza al fine del completamento della stessa.

Recentemente sono stati messi a punto due metodi per la definizione degli elementi della rete e delle aree di interesse ecologico (Provincia di Torino e Regione Piemonte) che forniscono informazioni metodologiche ma anche illustrazioni cartografiche, sulla base delle quali è possibile individuare le aree di interesse.

(da parere Città Metropolitana prot 48332 del 01.09.2015) - Le aree interessate dalla variante ricadono in suoli di II classe di capacità d'uso (IPLA). Il PTC2 tutela i suoli ad uso agricolo, risorsa rara e sostanzialmente non rinnovabile. Si ritiene che, la conversione d'uso del suolo da aree agricole, risorsa irriproducibile di valore naturale e agronomico, in residenziale giustifichi specifiche richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente significativi. Le compensazioni dovranno da un punto di vista quantitativo bilanciare la perdita di un'area di valore agricoloambientale e interessare l'area vasta, non soltanto il territorio del Comune di Moncalieri.

Nel documento di verifica oltre a specifiche azioni mitigative, sono indicate due misure di compensazione ecologica (vedi: par 4.3.6. Mitigazioni e compensazioni relative alla componente "Natura e biodiversità" pag 68) coincidenti con la piantumazione e la rinaturalizzazione dell'area a servizi V2 (2.714 mq), e con alcuni interventi selvicolturali finalizzati a migliorare la stabilità e la capacità di rinnovazione della formazione boschiva inclusa nell'area a servizi V1 (6.274 mq). Si ritiene essenziale un approfondimento su tali opere di compensazioni con la valutazione di ulteriori compensazioni sul RIO San Bartolomeo e nelle limitrofe aree boscate, da esplicitare nelle NdA, per garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento.

Tali opere ed interventi dovranno essere commisurati alle ricadute ambientali indotte dal progetto, al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo. Nella scelta degli interventi dovranno essere valutate eventuali proposte ed esigenze delle amministrazioni locali: dovranno essere prese prioritariamente in considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale ovvero di interesse ambientale.

Per approfondire tali aspetti sulle compensazioni si consiglia di contattare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale di questo Ente, in modo da programmare degli interventi in linea con il progetto di rete ecologica LGRE e secondo le indicazioni delle Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni (LGMCM) scaricabili dal sito

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/reteecologica>

(da verbale della Conferenza di Servizi in data 25/01/2016)- ARPA e Città Metropolitana di Torino, sulla base anche di altre esperienze con altri Comuni, suggeriscono, che le scelte compensative vengano dirottate su aree degradate in disponibilità pubblica da individuare da parte dell'Amministrazione, per la quota parte non operabile nell'ambito del lotto di intervento.

La Città Metropolitana di Torino informa che è in corso un progetto specifico per la definizione della quantificazione dei servizi ecosistemici da utilizzare al fine di definire le adeguate compensazioni per il consumo del suolo nelle procedure di valutazione dei piani.

Considerata la previsione di misure compensative effettuata nell'ambito del procedimento della variante strutturale della collina, in corso di approvazione, per quanto riguarda l'area interessata dal PEC oggetto della presente conferenza, si reputa opportuno attivare un percorso tecnico amministrativo da parte del Comune di Moncalieri, che preveda il confronto con gli enti di riferimento per le competenze ambientali (ARPA e Città Metropolitana di Torino) con la finalità di individuare gli opportuni interventi compensativi.

Tutela dei beni archeologici

(da parere Soprintendenza Archeologica del Piemonte prot 71357 del 18.12.2015) - Presa visione della localizzazione degli interventi in progetto e considerata la relativa documentazione, si è verificato che le opere previste non ricadono in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrale nello strumento urbanistico vigente del Comune di Moncalieri né paiono modificare sostanzialmente parti del paesaggio antico.

Considerato tuttavia che nel territorio nel quale sarà localizzata l'opera sono presenti tracce di popolamento diffuso in età antica, esso è da considerarsi a possibile rischio archeologico. Sarebbe pertanto opportuno, per accertare in modo definitivo l'interesse archeologico ed evitare imprevisti in corso d'opera, con rallentamenti e/o interruzioni dei lavori, che tutte le opere di scavo previste siano eseguite con l'assistenza di operatori archeologici specializzati e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza dei Beni Archeologici, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata e corretta identificazione di manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione di eventuali preesistenze, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si segnala, inoltre, che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà imporre, anche in corso d'opera, ulteriori approfondimenti dell'indagine e varianti progettuali, in funzione del completamento della documentazione e a salvaguardia di quanto eventualmente rinvenuto.

3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Moncalieri, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
7. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
8. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore
Servizi Ambientali e Reti
Arch. Teresa Pochettino

AMB/EM